



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO

Codice fiscale 80126490152 – Cod. Mecc. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V

Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808

E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it



**All'Albo online
Agli Atti**

Oggetto: DECRETO PER IL CONFERIMENTO URGENTE DI SUPPLENZA BREVE PER IL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO

Visto il vigente CCNL comparto Scuola;

Visto il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014, n.190, che dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i primi sette giorni di assenza dei collaboratori scolastici;

Vista la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015, la quale precisa: “Per quanto riguarda il personale A.T.A.(comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione Scolastica con un'attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall'assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”;

Viste le richieste di assenza di n. 4 collaboratori scolastici;

CONSIDERATO le predette assenze compromettono gravemente la regolare organizzazione del servizio scolastico, rendendo impossibile garantire:

1. l'apertura e la vigilanza degli spazi scolastici in condizioni di sicurezza;
2. l'assistenza agli alunni diversamente abili;
3. l'adeguata sorveglianza durante le pause didattiche e i momenti di ingresso e uscita;
4. la pulizia e la salubrità degli ambienti scolastici;

Tenuto conto che la scuola è frequentata da un elevato numero di alunni diversamente abili, alcuni con media e alta gravità ex L. 104/1992, che necessitano di assistenza costante;

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

Considerata la difficoltà, nel caso di più collaboratori scolastici assenti, di utilizzare spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario dei collaboratori e di procedere alla sostituzione del personale assente con personale già in servizio nella medesima istituzione scolastica;

ACCERTATO che sono state esperite tutte le misure organizzative possibili, coinvolgendo l'intera istituzione scolastica per sopperire alle suddette assenze, ma le stesse non sono risultate sufficienti a garantire il funzionamento minimo del plesso; che l'assenza dei collaboratori scolastici residui nel plesso costituisce un rischio concreto per l'incolumità degli alunni e compromette il diritto allo studio, come garantito dall'articolo 34 della Costituzione italiana;

Verificata l'impossibilità di ricorrere alla suddetta riorganizzazione del servizio per sostituire i collaboratori scolastici, dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze in tutte le altre sedi dell'Istituto;

Considerato che la vigilanza, la sicurezza e il servizio possono, nel caso in oggetto, essere tutelati e garantiti solo attraverso la sostituzione dei collaboratori assenti;

Considerato che è fatto obbligo al dirigente scolastico di improntare la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica diretta, nonché al perseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, dovendo risultare soddisfatte le esigenze delle famiglie dei discenti, e di assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto che "sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni" (SENTENZA Corte Cass., Sezioni Unite, n. 21670/2013);

RITENUTO che sussistono le condizioni di urgenza e necessità obiettive, improrogabili e non diversamente rimediabili, tali da richiedere il superamento del divieto di conferimento di supplenze brevi;

DECRETA

1. di individuare e conferire con urgenza n°01 incarico di supplenza breve rispettivamente dal 20/11/2025 al 21/11/2025 per il profilo di collaboratore scolastico, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e la sicurezza degli alunni;
2. di motivare il presente provvedimento ai sensi della nota dipartimentale MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015, a fronte della necessità di garantire le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico e la tutela dell'incolumità degli alunni;

DISPONE

La pubblicazione del presente decreto all'Albo dell'Istituto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Maria Perrino

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso collegate